



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



# La disciplina in materia di pubblicità e trasparenza

25 ottobre 2022

**Alberto Cucchiarelli**

Responsabile

Ufficio Regolazione Contratti Pubblici

ANAC



CITTALIA  
fondazione **anci**



IFEL  
Fondazione ANCI



## Premessa: gli affidamenti del Terzo settore

Appalti di servizi nei settori ordinari, disciplinati dall'articolo 142 (servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative), comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici. A questi si applica un regime alleggerito per gli affidamenti (sopra soglia) oltre agli usuali strumenti di pubblicità e trasparenza previsti dal Codice.

Appalti di servizi sociali nei settori speciali, disciplinati dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici. Per questi appalti regime super-alleggerito per il sopra soglia e misure di pubblicità e trasparenza.



## Premessa: gli affidamenti del Terzo settore

Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del codice dei contratti pubblici, sono **estranee** all'applicazione del codice medesimo, anche se realizzate a titolo oneroso:

- a) le forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'articolo 55 del CTS realizzate secondo le modalità ivi previste;
- b) le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste;
- c) le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste.



## Premessa: gli affidamenti del Terzo settore

Sono esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici i contratti di servizi sociali che non rientrano nei casi precedenti. Tra questi sono individuati:

- a) i servizi di ambulanza, intesi come servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, cui si applica l'articolo 57 del CTS;
- b) l'erogazione di servizi sanitari e socio sanitari contemplati dai livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502;
- c) gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia. A tali fattispecie si applicano le previsioni delle leggi speciali statali e regionali vigenti in materia, integrate dai principi contenuti nell'articolo 4 del codice.



## Il contesto normativo (CCP)

«L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.» (art. 30 Codice dei contratti pubblici)

Il monitoraggio è funzionale, tra l'altro, a garantire la qualità delle prestazioni e la correttezza delle procedure di affidamento.



## Il contesto normativo

«L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.» (considerando 1 Direttiva 2014/24/UE)

«La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi.» (considerando 126)



## Trasparenza vs pubblicità

Pubblicità è un concetto statico: attraverso la pubblicità si comunica l'attività dell'amministrazione.

Trasparenza è un concetto dinamico: attraverso la trasparenza l'amministrazione fa comprendere al privato il proprio operato.

Può esistere pubblicità senza trasparenza.

La pubblicità rappresenta uno dei pilastri della trasparenza, ma sono importanti anche istituti quali l'obbligo di motivazione (art. 3 l. 241/90) e il diritto di accesso (artt. 22 ss L. 241/90, accesso civico d.lgs. 33/13 e accesso generalizzato d.lgs. 97/16).



## La trasparenza

Numerose fonti normative in materia di trasparenza. Le principali:

- l. 241/90 (obbligo di motivazione, accesso agli atti, ecc.)
- l. 190/12 (PNA, art. 1, co. 2-bis; disposizione in materia di trasparenza, art. 1, co. 15; obblighi di pubblicazione per gli appalti, art. 1, co. 32)
- d.lgs. 33/13 (accesso civico e accesso civico generalizzato, artt. 5 e 5-bis; obblighi di pubblicazione concernente i provvedimenti amministrativi, art. 23; obblighi di pubblicazione per la concessione di sovvenzioni, art. 26; obblighi di pubblicazione in materia di appalti, artt. 37 e 38)
- d.lgs. 97/16 (che modifica e integra le norme sulla trasparenza, introducendo l'accesso civico generalizzato)
- d.lgs. 50/16 (art. 29 per i principi generali in materia di trasparenza; numerosi altri per aspetti specifici).





## La trasparenza (l. 190/12)

«Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.» (art. 1, comma 15)



## II PNA

Nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Il PTPCT è il documento di natura "programmatoria" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio (deve essere pubblicato ogni anno entro il 31 gennaio).

Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/12).



## II PNA

Il PNA del 2015 tratta le aree di rischio per gli appalti pubblici. Pur sottolineando la necessità che il RPCT abbia una visione completa del ciclo dell'acquisto, ANAC suggerisce la necessità di scomporre lo stesso nelle sue parti fondamentali: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione. «Per ogni processo sono enucleate anomalie significative che, in sede di monitoraggio, possono considerarsi sintomatiche di una particolare permeabilità a fenomeni corruttivi.»

Per ogni fase sono individuati: a) i processi e i procedimenti rilevanti; b) i possibili eventi rischiosi; c) le anomalie significative; d) gli indicatori delle anomalie; e) le possibili misure.



## II PNA

Il nuovo PNA 2022-2024, che ha concluso la fase di consultazione, contiene una parte speciale dedicata ai contratti pubblici. L'obiettivo è offrire alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.

Si richiama l'attenzione in particolare sull'Allegato 8 che contiene una check list per gli appalti e l'Allegato 9 che contiene disposizioni per la trasparenza negli appalti e sostituisce gli obblighi elencati nella sottosezione «bandi di gara e contratti» dell'allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310 del 2016.



## L'accesso

Nel nostro ordinamento esistono 3 tipi di accesso:

- a) accesso agli atti ex l. 241/90, azionabile da «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Per gli appalti art. 53 d.lgs. 50/16, che prevede, al co. 2, il differimento delle informazioni che possono falsare la concorrenza, se conosciute prima del momento in cui possono essere note. È escluso l'accesso alla documentazione che contiene segreti tecnici o commerciali, ai pareri legali, alle relazioni riservate del direttore dei lavori o dell'esecuzione.



## L'accesso

- a) Diritto di riservatezza e accesso (Corte UE sentenza 07.09.21, C-927/19, Lituania) «un'amministrazione aggiudicatrice, alla quale un operatore economico abbia presentato una richiesta di comunicazione delle informazioni considerate riservate contenute nell'offerta di un concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto, non è tenuta a comunicare tali informazioni qualora la loro trasmissione comporti una violazione delle norme del diritto dell'Unione relative alla tutela delle informazioni riservate, e questo anche nel caso in cui la richiesta dell'operatore economico sia presentata nell'ambito di un ricorso di tale medesimo operatore vertente sulla legittimità della valutazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'offerta del concorrente. Qualora rifiuti ... l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente a una buona amministrazione e il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate in modo che la sua decisione di rifiuto o la sua decisione di rigetto siano motivate e il diritto ad un ricorso efficace di cui beneficia un offerente escluso non venga privato di effetto utile.»



## L'accesso (delibera ANAC 1309/16)

- b) accesso civico (art. 5, co. 1, d.lgs. 33/13) circoscritto agli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi
- c) accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/13) «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.» Non è richiesta alcuna legittimazione soggettiva del richiedente né una motivazione. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.



## L'accesso (delibera ANAC 1309/16)

ANAC ha suggerito alle PA l'adozione, tramite regolamento, di una disciplina per i tre tipi di accesso articolata in:

- 1) una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
- 2) una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico;
- 3) una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato, con riguardo agli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato, provvedendo a:
  - a) individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
  - b) disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.





## L'accesso (delibera ANAC 1309/16)

- l'accesso documentale può consentire un accesso più in profondità dell'accesso generalizzato. «I dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di "riservatezza" pubblica o privata devono essere considerati attentamente anche ai fini dell'accesso generalizzato» (delibera ANAC);
- «la disciplina dell'accesso civico generalizzato, ..., è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, ..., ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.» (Adunanza Plenaria CdS 02.04.2020, n.10);
- «L'accesso civico non può costituire una sorta di lascia passare attribuito al soggetto che, in base alla generale disciplina ex L. 241/1990, non sia titolare di una posizione giuridica tutelabile in relazione alla domanda di accesso.» (Tar Lombardia 17.08.2021, n. 1939).



## La trasparenza nel Codice degli appalti

L'art. 29 del Codice è stato profondamente rivisto con il d.l. 77/21. La trasparenza viene indissolubilmente legata alla digitalizzazione. ANAC, con il documento «Strategie e azioni per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione: le proposte dell'Autorità» (27 maggio 2020) aveva indicato i vantaggi per la semplificazione e la trasparenza di una effettiva digitalizzazione (intesa anche come standardizzazione e interoperabilità).

L'idea è stata ripresa nel PNRR e nelle modifiche all'art. 29. Viene delineato un sistema con al centro la BDNCP, cui sono interconnesse le piattaforme telematiche e la BDAP. Il sistema così delineato costituisce la «fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti».



## La trasparenza nel Codice degli appalti

«Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.» (art. 29, co. 1)



## La trasparenza nel Codice degli appalti

Agli obblighi individuati dall'art. 29 si aggiungono quelli previsti dall'art. 37 del d.lgs. 33/13, così come modificato dal d.lgs. 97/16. In tale articolo vi è un rimando al Codice e all'art. 1, co. 32, della l. 190/12. In tale norma è contenuto un elenco minimo di atti e informazioni relativi agli appalti che le S.A. sono tenute a pubblicare sul sito, l'obbligo di pubblicare tali dati, entro il 31 gennaio, in tabelle riassuntive. I dati così pubblicati devono essere inviati a ANAC.

In materia di obblighi informativi ANAC è intervenuta con:

- la delibera 39/16 per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e trasmissione di cui alla l. 190/12;
- la delibera 1310/16 per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art. 29, proponendo un'attenta ricostruzione degli stessi nell'allegato 1.



## La trasparenza nel Codice degli appalti e digitalizzazione

- ✓ Digitalizzare e semplificare il processo di appalto end-to-end (dalla programmazione all'esecuzione)
- ✓ Integrare le piattaforme di e-procurement con la BDNCP
- ✓ Realizzare sinergie con le piattaforme di e-procurement
- ✓ Centralità della BDNCP quale unica fonte dati di riferimento per il mercato dei contratti pubblici
- ✓ Standardizzazione dei dati sul ciclo di vita dei contratti pubblici (Regolamento di esecuzione 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 - formulari standard TeD eForms)
- ✓ Incremento della trasparenza attraverso la massimizzazione della pubblicità dei dati disponibili (i dati vengono acquisiti nel momento stesso in cui nascono)



## La trasparenza nel Codice del Terzo Settore

### Co-programmazione

Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/13 (in quanto provvedimenti amministrativi) e (se riguarda l'utilizzo di beni immobili) dell'art. 30.

La pubblicazione deve essere tempestiva (art. 8) e, ai sensi del d.m. 72/21, riguarda:

- a) determina di indizione del procedimento
- b) atti della procedura (avviso, modello di partecipazione, ecc.)
- c) atto di nomina del seggio per la verifica delle domande pervenute
- d) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione
- e) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi
- f) verbali dei tavoli di co-programmazione
- g) documento finale con eventuali allegati



## La trasparenza nel Codice del Terzo Settore

### Co-progettazione

Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/13, dell'art. 26 (riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e (se riguarda l'utilizzo di beni immobili) dell'art. 30.

La pubblicazione deve essere tempestiva (art. 8) e, ai sensi del d.m. 72/21, riguarda:

- a) determina di indizione della procedura
- b) atti della procedura (avviso, modello di partecipazione, schema di convenzione, ecc.)
- c) atto di nomina del seggio/della commissione per la verifica delle domande pervenute
- d) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione



## La trasparenza nel Codice del Terzo Settore

### Co-progettazione

- e) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi
- f) valutazione delle proposte progettuali, finalizzate alla creazione del partenariato pubblico-privato
- g) conclusione del procedimento con provvedimento di selezione degli ETS abilitati a co-progettare con la P.A.
- h) svolgimento dei tavoli di co-progettazione
- i) sottoscrizione della convenzione fra l'ETS e la P.A.

Nel caso di co-progettazione su iniziativa di parte privata:

- domanda presentata dall'ETS, singolo o associato
- verbale di valutazione della proposta presentata dall'ETS





## La trasparenza nel Codice del Terzo Settore

### Accreditamento (art. 55, comma 4)

Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/13, dell'art. 26 (riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e (se riguarda l'utilizzo di beni immobili) dell'art. 30.

La pubblicazione deve essere tempestiva (art. 8) e, ai sensi del d.m. 72/21, riguarda:

- a) determina di indizione della procedura
- b) atti della procedura (avviso, modello di partecipazione, schema del patto di accreditamento, ecc.)
- c) atto di nomina del seggio per la verifica delle domande pervenute
- d) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione



## La trasparenza nel Codice del Terzo Settore

### Accreditamento (art. 55, comma 4)

- e) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi
- f) valutazione delle proposte progettuali, finalizzate alla creazione del partenariato pubblico-privato
- g) conclusione del procedimento con elenco degli ETS accreditati
- h) sottoscrizione del patto di accreditamento
- i) provvedimenti sanzionatori assunti dall'amministrazione competente nell'esercizio del controllo sull'attività dell'ETS accreditato



## La trasparenza nel Codice del Terzo Settore

### Convenzioni con OdV e APS

Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (riconoscimento di contributi e sovvenzioni).

La pubblicazione deve essere tempestiva (art. 8) e, ai sensi del d.m. 72/21, riguarda:

- a) pubblicazione dell'avviso
- b) valutazione dei progetti presentati
- c) individuazione dei progetti ammessi a finanziamento
- d) sottoscrizione della convenzione
- e) attuazione delle attività previste nel progetto e monitoraggio delle attività svolte e della regolarità delle spese sostenute e rendicontate



## La trasparenza nel Codice del Terzo Settore

### Trasparenza degli ETS

Ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della l. 147/17 (legge concorrenza), gli ETS devono pubblicare gli importi dei contributi ricevuti, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli altri soggetti indicati dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/13 di importo superiore a 10.000 euro, ad eccezione dei contributi "generali" e di quelli coincidenti con "prestazioni corrispettive" a fronte dello svolgimento di un'attività o della prestazione di un servizio (Circolare Ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021).

Le cooperative sociali adempiono mediante l'inserimento della relativa voce nella nota integrativa del bilancio, gli altri ETS con la pubblicazione nel sito entro la data del 30 giugno dell'anno successivo.



## La pubblicità dei bandi e degli avvisi nel CCP

Art. 72 del Codice: gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di aggiudicazione di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria devono essere trasmessi all'Ufficio pubblicazioni della UE, per essere pubblicati entro 5 giorni dal ricevimento. Devono contenere le informazioni contenute nell'all. XIV.

Sono pubblicati successivamente anche in ambito nazionale, ovvero dopo 48 ore se non è stata comunicata la conferma della ricezione dell'avviso secondo le modalità previste dall'art. 72. Contengono le medesime informazioni di quelle inviate all'UE (art. 73 del Codice).



## La pubblicità dei bandi e degli avvisi nel CCP

Gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sul profilo del committente e sulla piattaforma digitale dell'ANAC.

«Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.» (art. 73, co. 5 del Codice)

«Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati ... nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» (d.m. 02.12.16)



## La pubblicità degli avvisi nel CTS

Il CTS affronta la questione solo per le convenzioni. L'art. 56, co. 3-bis, prevede: «Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»

Il d.m. 72/21 introduce appositi obblighi di pubblicità, richiamando l'art 32 della l. 69/09 («Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea»).



## La pubblicità degli avvisi nel CTS

Art 32 della l. 69/09 «1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.» (comma 1)  
«Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.» (comma 3)





## La pubblicità degli avvisi nel CTS

Art 32 della l. 69/09 «1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.» (comma 1)  
«Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.» (comma 3)



## Il monitoraggio nel CCP

«2. Tutte le informazioni inerenti ... alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»  
(art. 29 CCP)

Norma così modificata dal d.l. 77/21 e che deve ancora trovare piena applicazione.



## Il monitoraggio nel CCP

Fase della  
procedura

Publicazione

Esito

Avanzamento

Conclusione e  
collaudo



Informazioni

- ☒ CIG
- ☒ Data pubblicazione
- ☒ Data scadenza
- ☒ Bando
- ☒ Caratteristiche appalto

- Esito
- Partecipanti
- Aggiudicatari
- Data aggiudicazione
- Data stipula
- Data inizio
- Durata contratto

- Somme liquidate
- Variazioni contrattuali
- Subappalti
- Contenzioso
- Certificati esecuzione

- Data conclusione
- Importo finale
- Collaudo/ regolare esecuzione
- Certificato esecuzione



## Monitoraggio nel CTS

Art. 93, comma 4: «Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 [corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite] necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.»



## Monitoraggio nel CTS

Il d.m. 72/21 assegna una particolare valenza al monitoraggio specie per l'accreditamento: «La natura sostanzialmente autorizzatoria dell'accreditamento, che si traduce in un regime più alleggerito e non contingentato di scelta degli ETS da parte degli enti pubblici, trova il proprio bilanciamento in un sistema rafforzato in termini di controllo, monitoraggio e attività sanzionatoria dell'ente accreditante. Gli atti della procedura dovrebbero, pertanto, prevedere e regolamentare un sistema, chiaro ed efficace, di controllo e monitoraggio, da un lato, e di applicazione delle misure sanzionatorie, di tipo graduale, dall'altro, che vada dai richiami alle penali, fino alla risoluzione del contratto/patto di accreditamento e della decadenza dell'ETS dall'Elenco/Albo.»



## La tracciabilità dei flussi finanziari

«Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e ... devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.» (art. 3, co. 1, l. 136/10).



## La tracciabilità dei flussi finanziari

«Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).» (art. 3, co. 5, l. 136/10).



## II CIG

Il CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC con tre funzioni principali:

- a) obblighi di comunicazione delle informazioni alla BDNCP, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- b) sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'art. 1, co. 67, della l. 266/05, richiamato dall'art. 213, co. 12, del Codice;
- c) tracciabilità dei flussi finanziari. L'art. 3 co. 5 della l. n. 136/10 affida al CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.





## Lo Smart-CIG

Soprattutto rivolto alla funzione di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire requisiti minimi di trasparenza, ANAC consente anche la possibilità di acquisire un codice alfanumerico con un numero estremamente ridotto di informazioni.

Lo Smart-CIG deve essere acquisito per i contratti disciplinati dal CCP di importo inferiore a 40.000 euro, per i contratti esclusi dal Codice con le specificazioni contenute nelle Delibere n. 214/22 e 215/22 e i contratti estranei sottoposti all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari.



## La tracciabilità dei flussi finanziari

Il d.m. 72/21 (prima) e le Linee guida n. 17 di ANAC (poi) hanno superato i dubbi circa l'assoggettamento a tracciabilità dei flussi finanziari per gli affidamenti a ETS.

Sono in fase di pubblicazione FAQ per chiarire gli adempimenti a carico delle amministrazioni. Di seguito alcune possibili indicazioni:

- Per la co-programmazione e la co-progettazione di servizi sociali, nonché per le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale, l'acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Per tali casistiche, è consentita l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo.



## La tracciabilità dei flussi finanziari

- Per i contratti assoggettati al regime alleggerito di cui agli articoli 142 del CCP, dovrà essere acquisito il CIG per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e lo smarCIG per gli affidamenti di importo inferiore. In tal caso, è utilizzata la dicitura “contratto di importo inferiore a 40.000 euro”.
- Nel caso di convenzioni con soggetti accreditati per prestazioni socio sanitarie e di ricovero e per il collocamento di soggetti fragili in strutture accreditate sono previste forme di tracciabilità semplificata, consentendo l'acquisizione di un unico CIG al momento della sottoscrizione della convenzione e la possibilità di riportare lo stesso nei pagamenti riferiti alle successive collocazioni. Inoltre, è consentita l'acquisizione dello SmartCig per qualsiasi importo, indicando, nel campo relativo al valore dell'appalto, un valore approssimativo, stimato in base ai flussi storici dei collocamenti da operare in forza della convenzione.



## La tracciabilità dei flussi finanziari

- Nelle convenzioni per il collocamento di soggetti fragili, la prestazione dell'appaltatore consiste nella fornitura di diversi servizi (vitto, alloggio, interventi di sostegno). Per l'erogazione di tali prestazioni il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio si rivolge a propri fornitori, stipulando appositi contratti (es. forniture alimentari, lavanolo, forniture di vestiario, di arredi). I fornitori, a loro volta, stipulano sub-contratti con ulteriori fornitori o con i produttori di beni e servizi. Tali forniture sono funzionalmente collegate all'esecuzione della prestazione principale e quindi sono incluse nell'ambito applicativo della legge n. 136/2010. Per quanto riguarda i sub-contratti stipulati dai fornitori, l'ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità è quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

---

*Iniziativa finanziata nell'ambito del PON INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020*



***[www.anci.it/coprogetta](http://www.anci.it/coprogetta)***



CITTALIA  
fondazione **anci**



**IFEL**  
Fondazione ANCI